

Aggiornamenti sull'A.I. Act: Intelligenza Artificiale e Proprietà Intellettuale

Mario Valentini
Pirola Pennuto Zei & Associati

Panoramica sull'Intelligenza Artificiale e la Proprietà Intellettuale

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale («IA») ha realizzato una rivoluzione tecnologica che attraversa ogni aspetto della società contemporanea, incluso il complesso ambito della proprietà intellettuale. Questa innovazione prorompente, capace di generare design, contenuti artistici e prodotti commerciali, solleva anche questioni fondamentali riguardo alla natura della creatività e alla tutela dei diritti d'autore nell'era digitale.

Introduzione

- **IA**: Sistemi che simulano l'intelligenza umana per eseguire compiti complessi, come il riconoscimento vocale, la traduzione automatica e la guida autonoma. L'IA può apprendere e migliorare dalle esperienze, rendendola una tecnologia potente e versatile.
- **Proprietà intellettuale**: Protegge le creazioni dell'ingegno umano, incentivando l'innovazione e garantendo che gli autori ricevano riconoscimento e compenso per il loro lavoro. La proprietà intellettuale include brevetti, diritti d'autore, marchi e segreti commerciali, essenziali per promuovere la creatività e lo sviluppo economico.

Le sfide giuridiche dell'IA

Nel campo della proprietà intellettuale emergono due questioni di fondamentale rilevanza connesse al tema dell'IA:

- identificazione dei soggetti legittimati a detenere i diritti di una creazione generata da un sistema di IA,
- fattibilità di proteggere sistemi di IA tramite strumenti di proprietà intellettuale, in particolare tramite i brevetti.

Complessità della titolarità dei diritti d'autore

Il paradigma tradizionale della proprietà intellettuale, incentrato sulla figura dell'inventore come persona fisica o giuridica, si trova oggi a confrontarsi con scenari inediti.

Quando un'opera viene generata da un sistema di IA, la questione della titolarità dei diritti diventa complessa.

Chi detiene i diritti su opere create da IA?

Il proprietario del sistema IA può reclamare la titolarità delle opere generate?

O tale diritto spetta al programmatore che ha sviluppato l'algoritmo?

Possiamo concepire il sistema di IA stesso come titolare dei diritti, privo di qualsiasi caratterizzazione umana?

Complessità della titolarità dei diritti d'autore

La questione se un sistema di IA possa essere riconosciuto titolare di un diritto di proprietà industriale è ancora oggetto di dibattito.

- Attualmente solo le persone fisiche o giuridiche possono essere titolari di diritti di proprietà industriale.
- Inoltre, solo le persone con capacità legale possono essere inventrici di diritti di proprietà industriale (diritti morali).

Nel sistema legale tradizionale, i diritti di proprietà intellettuale sono assegnati agli autori dell'opera, che hanno investito tempo e sforzo nella creazione di opere creative, e nascono in contemporanea alla nascita dell'opera stessa.

Questi diritti forniscono agli autori il controllo sull'uso e la distribuzione delle loro opere e consentono loro di trarre profitto dal loro lavoro.

Complessità della titolarità dei diritti d'autore

Quando un'opera è generata da un algoritmo di IA senza l'intervento diretto di un essere umano.

Alcuni Paesi stanno cercando di affrontare la questione attraverso modifiche delle leggi esistenti.

Ad esempio, in alcuni casi, i diritti di proprietà intellettuale sono stati assegnati al proprietario dell'IA generativa o al programmatore che l'ha sviluppata.

Recentemente, l'Australia ha riconosciuto un brevetto a un sistema di IA come inventore, ma questo è un caso isolato e non rappresenta ancora una norma consolidata.

Il Regolamento europeo n. 1689/2024 sull'intelligenza artificiale ("AI Act") e la tutela della proprietà intellettuale

L'AI Act mira a garantire che l'IA sia sicura, trasparente, etica e rispettosa dei diritti fondamentali. Stabilisce regole per lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'IA in Europa.

L'obiettivo è creare un quadro normativo armonizzato che favorisca l'innovazione e la competitività, proteggendo al contempo i cittadini europei dai rischi associati all'IA.

Art. 53 dell'AI Act

L'approvazione dell'AI Act il 13 marzo 2024 rappresenta un tentativo significativo di affrontare queste sfide a livello normativo. Il capitolo V dell'AI Act, dedicato ai “*General Purpose AI Model*” («GPAI»), introduce **meccanismi di compliance con la normativa comunitaria in materia di diritto d'autore.**

L'art. 53 del AI Act fa riferimento all'articolo 4.3 della Direttiva (UE) 2019/1700, che consente ai titolari del diritto d'autore di manifestare il proprio dissenso (*opt-out*) per impedire l'estrazione di testo e dati dalle loro opere per finalità commerciali.

Questa disposizione mira a bilanciare gli interessi degli autori con le esigenze di sviluppo dell'IA.

Articolo 53 dell'AI Act

Il secondo comma dell'art. 53 dell'AI Act introduce una deroga per i fornitori di GPAI rispetto agli obblighi di documentazione, se i modelli sono rilasciati a condizioni aperte e libere, salvo presentino notevoli rischi sistematici.

Questa disposizione mira a promuovere l'innovazione, pur mantenendo un controllo sui rischi potenziali.

L'industria musicale offre un esempio delle sfide poste dall'IA alla proprietà intellettuale.

Il recente caso della Recording Industry Association of America («RIAA») contro i fornitori di servizi IA Suno e Udio illustra la complessità della questione.

L'accusa di violazione del diritto d'autore si basa infatti sull'utilizzo non autorizzato di brani musicali per addestrare sistemi IA capaci di generare registrazioni audio da input testuali.

Questo caso solleva questioni cruciali sulla natura del consenso e della compensazione nel contesto dell'IA.

Gli artisti e i professionisti del settore musicale si trovano in pratica di fronte a una tecnologia in grado di replicare le loro voci e stili senza autorizzazione preventiva o compenso. Ciò non solo minaccia il loro modello di business, ma mette in discussione i valori fondamentali della creatività artistica.

Caso Dabus (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)

è diventato uno dei punti focali nel dibattito legale ed etico riguardante i diritti delle opere create da sistemi di IA.

L'intelligenza artificiale chiamata Dabus, aveva creato in modo autonomo due invenzioni, una riguardante un contenitore alimentare per migliorare la sicurezza del prodotto contenuto e l'altra riguardante un dispositivo lampeggiante per attirare l'attenzione in situazioni di emergenza.

Le invenzioni prodotte da Dabus sono state oggetto di domande di brevetto, depositate dall'imprenditore americano Steven Thaler presso numerosi uffici brevetti in tutto il mondo, con la particolarità che Dabus stesso è stato designato come inventore per entrambe le domande. Questa scelta ha sollevato questioni complesse riguardanti la legittimità dell'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale a un'entità non umana e senza personalità giuridica.

Molti degli uffici interessati hanno rigettato la domanda con la motivazione che, in base alla normativa vigente, l'inventore designato nella domanda stessa deve essere una persona fisica.

Ad esempio, per quanto riguarda la domanda di brevetto europea, la Legal Board of Appeal (Commissione giuridica di ricorso) dell'European Patent Office («EPO») ha annunciato, il 21 dicembre 2021, la decisione di respingere entrambe le domande di brevetto sopra citate, confermando che, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo («EPC»), un inventore designato in una domanda di brevetto deve essere un essere umano. In particolare, la Legal Board of Appeal ha ritenuto che la designazione presentata dal richiedente non fosse coerente con l'articolo 81 EPC.

Al contrario, l'ufficio brevetti sudafricano ha deciso di non procedere al rigetto della domanda di brevetto relativa al caso Dabus.

Si è ipotizzato che il rilascio sia avvenuto senza che la designazione del sistema di IA come inventore fosse rilevata dall'ufficio.

Un'altra, ed ultima, eccezione riguarda l'Australia, ove l'ufficio brevetti ha stabilito che un sistema di IA può essere designato come inventore.

In particolare, l'ufficio brevetti australiano aveva inizialmente rigettato la domanda di Thaler osservando che, nel caso in cui inventore e titolare del brevetto non coincidano, è necessario che il titolare della domanda di brevetto ottenga il trasferimento della proprietà dell'invenzione dall'inventore.

Ma Dabus, essendo una IA, non poteva detenere una proprietà e quindi non era in grado di trasferirla.

Thaler ha presentato ricorso contro la decisione dell'ufficio, come ha fatto anche in altri paesi in cui le sue domande sono state rigettate.

La sentenza della corte australiana del 30 luglio 2021 ha dato ragione al ricorrente, stabilendo che la legge brevetti australiana non impone che l'inventore detenga la proprietà dell'invenzione, bensì richiede che il titolare della domanda abbia ottenuto attraverso vie legali la proprietà dell'invenzione.

La sentenza stabilisce che Thaler è proprietario dell'invenzione poiché possiede non solo il codice di Dabus, ma anche i prodotti con esso generati; e conclude che un sistema di IA può quindi essere designato come inventore, sebbene non come titolare del brevetto.

Trasformazione delle Professioni Intellettuali

Esempi nel settore legale

L'avvento dell'IA sta trasformando profondamente anche le professioni intellettuali, come quella legale.

La “prodottizzazione” delle prestazioni professionali, ovvero la creazione di prodotti scalabili basati su IA, offre nuove opportunità ma solleva anche preoccupazioni sulla natura intellettuale di queste professioni.

Anziché vedere l'IA come una minaccia, è possibile concepirla come uno strumento complementare che può arricchire e potenziare le capacità dei professionisti. L'integrazione dell'IA nelle pratiche professionali richiede un continuo aggiornamento e adattamento, sfidando i professionisti a innovare i loro metodi di lavoro e di relazione con i clienti.

Prospettive Future e Armonizzazione

L'AI Act rappresenta un primo passo significativo verso l'armonizzazione della disciplina dell'IA a livello europeo.

Tuttavia, spetterà ai singoli Stati membri implementare efficacemente queste disposizioni, e alle corti nazionali il compito di bilanciare gli interessi in gioco:

da un lato, la tutela della creatività umana, dall'altro, le esigenze di innovazione e competitività del mercato.

In Italia, il DDL Butti, approvato il 23 aprile 2024, cerca di affrontare queste sfide, in particolare per quanto riguarda la tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'IA.

La proposta di estendere la definizione di "opera d'ingegno" per includere le opere generate dall'IA, purché il contributo umano sia prevalente, rilevante e dimostrabile, rappresenta un tentativo di adattare il quadro normativo esistente alle nuove realtà tecnologiche.

Conclusioni e Riflessioni Finali

L'IA offre enormi opportunità per l'innovazione, ma pone anche sfide significative per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. È essenziale trovare un equilibrio tra promuovere l'innovazione e garantire che i creatori ricevano il giusto riconoscimento e protezione.

La collaborazione tra legislatori, esperti di tecnologia e professionisti del diritto sarà cruciale per affrontare queste sfide.